

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigl

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

numero:

67i

del:

2019-07-02

autore:

Andrea Tinti

Stefan Sandrini

Circolare

A tutti gli autotrasportatori con veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate

Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 2° trimestre 2019

Come noto¹, per certi tipi di trasporto spetta una credito di imposta per accise sul gasolio da trazione².

1 Credito di imposta

Il credito di imposta è calcolato per 1.000,00 Litri di gasolio da trazione consumato:

Trimestre	Euro per 1.000 litri	Periodo	Norma
1° trimestre 2019	214,18	01.01.2019 - 31.03.2019	Nota n° 33989/RU del 25.03.2019 Agenzia Dogane
2° trimestre 2019	214,18	01.04.2018 - 30.06.2019	Nota n° 52335/RU del 26.06.2019 Agenzia Dogane

2 Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci³ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t:
 - autotrasportatori **conto terzi**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori conto terzi;
 - autotrasportatori **conto proprio**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è il possesso della licenza di autotrasportatore. Possono beneficiare del credito d'imposta anche particolari mezzi di trasporto, quali camion frigoriferi, autocarri con betoniera e simili, qualora si sia in possesso della licenza di trasporto in conto proprio.⁴
- gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico di vicinato e di linea;
- gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico con mezzo a fune.

1 Vedasi anche la nostra ultima circolare n. 38/2019 al riguardo.

2 "Caro petrolio"

3 Art. 1 c. 2 DPR 277 del 09.06.2000

4 Comunicazione n. 45963 del 20.04.2012 lett. D) dell'Agenzia delle Dogane

3 Veicoli agevolati

Dal 01.01.2016⁵ il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione in oggetto è riconosciuto per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno **EURO 3**⁶. Ciò dovrà essere oggetto di autocertificazione. Per i veicoli di categorie **Euro 2 o inferiori** il credito di imposta non spetta più.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea.

Il credito di imposta spetta solo se il richiedente ha la disponibilità del veicolo sulla base delle seguenti figure negoziali⁷ da stipulare in forma scritta:

Titoli di disponibilità	in conto proprio	per conto terzi
proprietà	si	si
locazione con facoltà di compera	si	si
leasing	si	si
acquisto con patto riservato dominio	si	si
usufrutto	si	si
noleggio senza conducente sino a 6.000 chili	si	si
noleggio senza conducente a partire da 6.000 chili	no	si
comodato sulla base di un contratto scritto registrato	no	si
sublocazione	no	no
subcomodato	no	no

4 Documentazione

L'effettivo consumo del gasolio deve essere documentato dai beneficiari nei seguenti modi⁸:

- le imprese esercenti l'attività di autotrasporto **merci** devono dimostrare l'acquisto del carburante tramite fattura; come noto⁹ anche in caso di fattura elettronica¹⁰ occorre che la **targa** del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti risulti dalla stessa¹¹;
- tutti gli altri beneficiari possono documentare l'acquisto tramite schede carburanti.

Le fatture e i documenti giustificativi della domanda non devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane in allegato alla domanda stessa, ma possono essere richiesti da quest'ultima in qualsiasi momento in sede di controllo.

⁵ Vedasi nostra circolare n. 1/2016

⁶ Art. 1 comma 645 Legge 208/2015

⁷ Circolare Agenzia delle Dogane 4/D del 23.2.2016, e art. 31 c. 1, lett. a, Legge 298 del 6.6.1974

⁸ Comunicazione n. 36996 del 26.03.13 dell'Agenzia delle Dogane

⁹ Vedasi nostra circolare n. 54 del 25.6.2018

¹⁰ Emessa ai sensi dell'art. 1, comma 917 della Legge 27.12.2017 n. 205

¹¹ Come previsto dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018, ed anche ribadito nella Nota 69244/RU del 19.6.2018

5 La domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare¹².

Il Software per la stesura della domanda può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Dogane¹³.

La domanda deve essere compilata e trasmessa:

- tramite l'apposita dichiarazione stampata e consegnata insieme ai relativi dati salvati su CD Rom, DVD oppure USDB stick al competente Ufficio Doganale
- telematicamente tramite il Servizio Telematico E.D.I.¹⁴ all'Agenzia delle Dogane.

Le imprese di trasporto comunitarie (non italiane) dovranno invece inviare la domanda all'Ufficio delle Dogane di Roma¹⁵.

A tal proposito è necessario richiedere in precedenza all'Agenzia delle Dogane le credenziali di accesso e la generazione di un ambiente sicuro per eseguire la firma digitale.

Siamo disponibili ad inoltrare la domanda per i nostri clienti. A tal fine è necessario che ci facciate pervenire i documenti del 2° trimestre 2019 al più tardi entro il 15.07.2019, in modo da poter predisporre ed inviare la domanda elettronicamente nei termini previsti.

6 Rimborso

La restituzione del credito può avvenire tramite compensazione in F24 ovvero tramite bonifico bancario.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile¹⁶ ai fini IRPEF/IRES, ma sconta l'IRAP.

6.1 Compensazione in F24

Dopo la presentazione della domanda, il credito può essere concesso dagli Uffici finanziari esplicitamente (es. comunicazione scritta) oppure per silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni dalla consegna della domanda non si riceve alcuna risposta, la stessa si considera accettata per silenzio-assenso. In tal caso il credito di imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione dallo scadere dei 60 giorni dall'invio della domanda¹⁷ fino al 31.12 dell'anno successivo¹⁸. Se la compensazione non si dovesse effettuare entro questo arco di tempo, deve essere richiesto entro il 30.6 dell'anno successivo il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate. Qualora invece il credito venga riconosciuto dagli uffici finanziari (Agenzia delle Dogane) esplicitamente (risposta scritta) entro il citato termine dei 60 giorni, la compensazione può essere fatta già a partire dalla data di approvazione.

Per la fruizione della compensazione di tale credito con il modello F24, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**. Le istruzioni per la compilazione di tale codice tributo prevedono¹⁹:

- nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" è indicato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento e "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0418, individua il periodo ottobre-dicembre 2018);
- nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato "AAAA".

¹² Art. 3, comma 1, del DPR 277 del 09.06.2000

¹³ <https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2019>

¹⁴ Comunicazione nr. RU 59316 del 07.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane

¹⁵ Comunicazione nr. 37909 del 26.03.2012 dell'Agenzia delle Dogane

¹⁶ Art. 2 del D.P.r. 277/2000

¹⁷ Art. 4, comma 2, del DPR 277/2000

¹⁸ Art. 4, comma 3, del DPR 277/2000

¹⁹ Come previsto dalla risoluzione 133/E del 30.04.2002 e 39/E del 20.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate ovvero dalla comunicazione dell'Agenzia delle Dogane RU-57015 del 14.5.2015

Dal 2012 è stato abolito il limite di compensazione massimo di 250.000 Euro per questo credito di imposta²⁰. Il credito di imposta riconosciuto deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo inoltre²¹, che la compensazione orizzontale con modello F24 del credito di imposta in oggetto a partire dal 24 aprile 2017 può avvenire soltanto utilizzando i canali telematici **Entratel e Fisconline** dell'Agenzia delle Entrate.

Importante:

Informiamo che a partire dal 29.10.2018 l'Agenzia può sospendere²², per un periodo fino a trenta giorni, l'esecuzione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio; ciò con il fine di monitorare l'utilizzo del credito in compensazione. È quindi importante verificare immediatamente dopo la trasmissione della delega di pagamento F24, sulla quale avviene la compensazione, l'apposita ricevuta trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha inviato il modello F24.

6.2 Accredito sul conto corrente bancario

Se i beneficiari intendono ottenere da parte dell'Agenzia delle Dogane l'accredito del credito d'imposta direttamente sul conto corrente bancario, dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda gli estremi del c/c bancario su cui effettuare il bonifico, con rispettivi codici BIC ed IBAN.

7 Scadenze

Si elencano qui di seguito le scadenze:

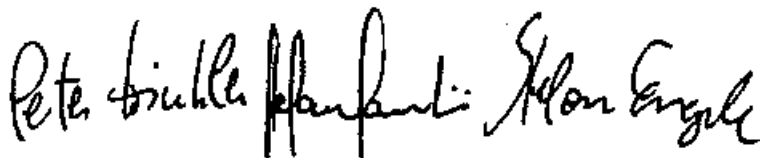
Trimestre	Consegna	Compensazione		Rimborso
		da	a	
Gennaio, Febbraio, Marzo 2019	30.04.2019	30.06.2019	31.12.2020	30.06.2021
Aprile, Maggio, Giugno 2019	31.07.2019	29.09.2019	31.12.2020	30.06.2021

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- 1) Delega per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione
- 2) Distinta da completare per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione

²⁰ Art. 61, comma 2, del DL 1/2012

²¹ Vedasi nostra circolare n. 57 del 11.05.2017

²² Art. 37, c. 49-ter DL 223/2006, e Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, n. 195385

Compilare formulario, stampare su stampante PDF ed inoltrare a WINKLER & SANDRINI

Denominazione
luogo e indirizzo:

Persona di riferimento.
telefono e E-Mail:

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

Oggetto: Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 2° trimestre 2019

con la presente conferiamo incarico al vostro Studio di compilare la domanda per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione e di trasmetterla elettronicamente all'Agenzia delle Dogane.

Documenti necessari sono:

- Copia di tutte le fatture per gasolio da trazione
- Allegata distinta per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione completata, con indicazione della targa del camion, dei dati delle fatture, dell'importo delle fatture, dei chilometri percorsi e dei litri di gasolio consumati

li

Nome/Firma

Elenco

Credito di imposta per accise sul gasolio da autotrazione

Periodo

dal

al

Targa autoveicolo:

Tipo possesso (indicare se in proprietà, leasing, locazione, o cosa altro)

Fornitore gasolio (Emittente fattura)	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura	litri consumati

Numero fatture

Km percorsi

Totale litri consumati